

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Sommario

premessa	1
Art. 1 convocazione	1
Art. 2 requisiti del collegamento e responsabilità dei partecipanti	2
Art. 3 apertura della riunione e verifica delle presenze	2
Art. 4 condivisione di documenti	2
Art. 5 delibere	2
Art. 6 verbale della riunione.....	3
Art. 8 decorrenza.....	3

premessa

Il presente regolamento ha natura straordinaria e provvisoria in quanto reso necessario per consentire la prosecuzione dell'attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno nell'emergenza dovuta alla crisi sanitaria da COVID-19. Pertanto, in ossequio al disposto dell'Art. 73 DPCM n. 18 del 17 marzo 2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ovvero del diverso termine che dovesse essere stabilito le riunioni del COA si svolgeranno con il sistema della videoconferenza, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento

Art. 1 convocazione

Ferme restando le ordinarie norme che regolano la convocazione del COA con riguardo al soggetto che convoca il Consiglio ed al contenuto della convocazione, la convocazione del Consiglio dell'Ordine potrà essere fatta con e.mail o Pec o altro mezzo, purché sia verificata la effettiva e tempestiva ricezione da parte di tutti i consiglieri.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere stabilito che la riunione si svolgerà con collegamento dei partecipanti in videoconferenza, specificandola piattaforma prescelta per il collegamento tra Skype e Teams.

Art. 2 requisiti del collegamento e responsabilità dei partecipanti

Per potersi collegare da remoto alla riunione ciascuno dei partecipanti dovrà dotarsi di strumenti idonei a garantire la sua attiva partecipazione. A tal fine dovrà garantire il collegamento audio/video stabile e continuo per tutta la durata della riunione.

Ciascuno dei partecipanti alla riunione dovrà, inoltre, garantire la riservatezza della comunicazione sia audio che video e, quindi, il collegamento dovrà avvenire da un luogo non accessibile a terzi.

Art. 3 apertura della riunione e verifica delle presenze

Al momento dell'apertura della riunione il Presidente dovrà:

- verificare la presenza di tutti i convocati;
- identificare con certezza i partecipanti;
- verificare che tutti i presenti abbiano ricevuto tempestivamente l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno;
- verificare che ciascuno dei presenti sia in grado di interagire attivamente alla riunione e che possa garantire la riservatezza della comunicazione audio e video;

accertare che gli assenti non abbiano avuto problemi di connessione per causa a loro non imputabile ed eventualmente fare tutto il possibile per consentire loro di connettersi, anche con sistemi alternativi. Ove qualcuno dei convocati si connetta dopo l'inizio della riunione o interrompa il collegamento prima del termine, il Presidente ne darà atto a verbale annotando l'orario di connessione o di disconnessione.

La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo in cui si trova chi presiede la seduta.

Art. 4 condivisione di documenti

Prima di iniziare la trattazione di qualsiasi argomento il Presidente inoltrerà a tutti i partecipanti i documenti che dovranno essere esaminati. La condivisione potrà avvenire sia prima che durante la riunione, con qualunque mezzo, purché ne sia verificata l'effettività;

Art. 5 delibere

Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, salvi gli adattamenti imposti dalle modalità di svolgimento delle riunioni.

Preliminarmente alla trattazione di ciascun punto dell'ordine del giorno, il Presidente dovrà verificare la necessaria sussistenza del numero legale dei partecipanti, con la specificazione a verbale di detto numero, dando atto della partecipazione a distanza a mezzo videoconferenza.

Il Presidente, inoltre, dovrà controllare che i partecipanti siano collegati e possano esprimere ciascuno la propria opinione e, dunque, partecipare alla discussione.

Nel caso in cui uno o più dei partecipanti abbia problemi di connessione il Presidente valuterà se proseguire o interrompere la riunione, anche laddove vi sia il numero legale per la validità della delibera.

In caso di problemi di connessione per alcuni dei partecipanti, potrà essere consentita la partecipazione anche con altri strumenti telematici o con il ricorso alla sola connessione voce (per esempio con WhatsApp) purché sia possibile l'identificazione dell'interlocutore.

Art. 6 verbale della riunione

Nel verbale della riunione dovrà essere specificato che la riunione è stata tenuta in videoconferenza; dovranno, altresì, essere riportati eventuali problemi tecnici verificatisi durante la riunione e le soluzioni eventualmente adottate, nonché ogni altra circostanza rilevante ai fini della validità della seduta in base alle norme ordinarie ed a quanto previsto dal presente Regolamento.

Il verbale sarà redatto su supporto informatico, stampato e sottoscritto dal Presidente o dal Segretario. Successivamente il Presidente ne farà avere copia a tutti i consiglieri che lo approveranno nella seduta successiva.

Art. 8 decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata e sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio nella prima adunanza successiva alla sua emanazione.

Livorno lì 04 aprile 2020